

**Il sistema nazionale della riscossione con particolare riferimento agli Enti Locali**

**Relatore: Avv. Maurizio Fogagnolo**

Il sistema della riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti pubblici ha formato oggetto negli ultimi dieci anni di continui interventi da parte del Legislatore fiscale, a dimostrazione della fondamentale importanza di tale normativa, ai fini del reperimento di quelle risorse sempre più necessarie per gli Enti Locali, a fronte della continua riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato.

Il passaggio da un sistema fiscale accentrato, in cui gli Enti Locali vivevano pressoché esclusivamente di trasferimenti statali, ad un sistema fiscale decentrato (che ha trovato la sua prima espressione agli inizi degli anni novanta in particolare con l'introduzione dell'I.C.I.) ha infatti determinato l'esigenza per gli Enti Locali di autofinanziarsi con entrate proprie, anche tributarie, per sopperire alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali, e questa esigenza ha di fatto notevolmente amplificato l'importanza della regolamentazione del sistema della riscossione anche con riferimento alle entrate degli Enti Locali, nell'ottica del superamento della precedente logica del sistema nazionale unico della riscossione.

Sotto questo profilo, non si può peraltro non evidenziare come gli interventi del Legislatore siano stati molto spesso scoordinati ed in contraddizione tra loro, ciò che non ha consentito – e non consente purtroppo tutt'ora – di delineare in modo chiaro ed univoco quali siano le modalità di svolgimento dell'attività di riscossione delle entrate degli Enti Locali e gli strumenti utilizzabili dai soggetti che svolgono tale attività.

Se con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446<sup>1</sup> ci si era illusi che – nell'ambito del riconoscimento di una maggiore autonomia regolamentare degli Enti Locali in materia tributaria – si fosse arrivati all'apertura al mercato anche del sistema

---

<sup>1</sup> Art. 52 - Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.

3. Omissis.

4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.

5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53.

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, [e comunque non oltre il 30 giugno 2004,] previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.

della riscossione delle entrate degli Enti Locali, superando il precedente sistema dei concessionari unici della riscossione e prevedendo che tale attività potesse essere svolta anche da soggetti privati<sup>2</sup>, ci si è purtroppo ben presto accorti che questa apertura al mercato era più formale che sostanziale, almeno per quanto riguarda la maggior parte dei Comuni italiani.

Sotto questo aspetto, si deve evidenziare che la riforma introdotta dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 ha determinato – come spesso succede – due risposte del tutto differenti da parte degli Enti Locali, confermando per l'ennesima volta che le modifiche normative non vengono quasi mai predisposte tenendo conto delle diverse necessità che caratterizzano i moltissimi Comuni medio–piccoli (di cui la realtà piemontese costituisce una delle principali espressioni), rispetto a quelle dei pochi Comuni di grandi dimensioni.

La riforma della riscossione ha infatti portato, nei Comuni più grandi (quale appunto Torino), a costituire società *ad hoc*, sul modello dettato dallo stesso art. 52, comma 5 D.Lgs. 46/1997, finalizzate a gestire in proprio tutta l'attività di riscossione delle entrate, sia sul piano ordinario che su quello coattivo, per consentire all'Ente di avere un controllo diretto su tali attività e di non essere necessariamente legati ad un soggetto terzo, quale appunto il concessionario della riscossione.

Al contrario, nei Comuni più piccoli la scelta di utilizzare gli strumenti previsti dal D.Lgs. 446/1997 per la riscossione delle entrate degli Enti Locali è stata generalmente limitata all'introduzione della riscossione diretta dell'I.C.I. e poi della T.A.R.S.U. (per cui la possibilità di riscuotere direttamente era stata nel frattempo riconosciuta sia a livello giurisprudenziale dal Consiglio di Stato<sup>3</sup> che a livello normativo dallo stesso Legislatore fiscale, il quale – nel D.Lgs.

---

<sup>2</sup> Art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

<sup>3</sup> Consiglio di Stato, Sez. V, Ordinanza 28 agosto 2001 n. 4989

26 febbraio 1999 n. 46, di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo – aveva riconosciuto la possibilità per gli Enti Locali di riscuotere direttamente tutte le proprie entrate<sup>4</sup>, sfruttando l'indubbio vantaggio della conoscenza diretta del territorio e dei contribuenti), mentre ha invece trovato indubbe difficoltà nella gestione della parte coattiva, a causa della mancata conoscenza – da parte del personale dei Comuni – delle procedure per l'esecuzione forzata e dei costi legati a questa attività, da gestire con uno strumento antiquato, quale l'ingiunzione prevista dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Tale strumento, è stato infatti riesumato nel 1997 quale alternativa al ruolo, da utilizzarsi da parte di tutti i soggetti diversi dal concessionario per la riscossione coattiva delle entrate, senza curarsi del fatto che nel frattempo il panorama normativo dell'esecuzione forzata era radicalmente mutato rispetto a quello disciplinato da tale normativa.

In ogni caso, a decorrere dal 1997 si è assistito ad un primo abbozzo di federalismo fiscale (che potremmo definire un po' «selvaggio»), per quanto riguarda le modalità di regolamentazione della gestione dei tributi (in particolare per quanto riguarda l'I.C.I., che ha progressivamente perso i caratteri unitari propri dell'imposta al momento della sua introduzione, a fronte delle personalizzazioni introdotte dai singoli Municipi, ma anche a fronte dei continui e sordinati interventi del Legislatore, mirati a modificare in modo autoritativo la normativa), sia per quanto riguarda le forme di riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta.

I dieci anni che sono seguiti a questo cambiamento epocale delle competenze attribuite ai Comuni hanno quindi visto un grosso fermento a livello regolamentare, che è stato

---

<sup>4</sup> Art. 17.- Entrate riscalte mediante ruolo

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

2. Può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali.

3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscalte con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

fortemente criticato da molti interpreti (che hanno tacciato l'imposizione locale di essere divenuta troppo farraginoso e complessa nelle sue modalità applicative, diverse per ogni Comune e, quindi, difficilmente conoscibili da parte dei contribuenti) e che ha portato più volte il Legislatore a ritornare sui propri passi, introducendo procedure che hanno teso ad uniformare in modo anche «autoritativo» le modalità applicative dei tributi locali.

In questo contesto, ci si deve chiedere se la riforma della Costituzione attuata con la Legge n. 3/2001, che ha introdotto il nuovo Titolo V della Costituzione<sup>5</sup>, riconoscendo espressamente l'autonomia regolamentare degli Enti Locali in materia tributaria, abbia costituito una espressione effettiva della volontà del Legislatore o se non sia stata invece una pura affermazione di principio, destinata a rimanere priva di riscontro nella realtà.

Si pongono infatti in evidente controtendenza con le disposizioni costituzionali del nuovo Titolo V buona parte delle normative emanate negli anni successivi in materia di riscossione dei tributi locali, sia sul piano della riscossione ordinaria che di quella coattiva, che non hanno assolutamente rispettato l'autonomia regolamentare dei Comuni in materia.

Limitando l'attenzione alle modifiche normative introdotte nell'ultimo anno, non si può non evidenziare come la L. 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), nell'approvare quello che – con un po' di enfasi – è stato qualificato come «Testo Unico dei Tributi Locali», ha di fatto dettato molte norme che limitano la potestà regolamentare dei Comuni in materia di riscossione delle proprie entrate (si pensi soltanto alle norme sui termini per la notifica dei titoli esecutivi

---

<sup>5</sup> In particolare, in materia di autonomia impositiva e regolamentare degli Enti Locali, il nuovo Titolo V della Costituzione stabilisce che:

*I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (art. 119 comma 2 Cost.).*

*I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite (art. 117 comma 5 Cost.).*

in caso di riscossione coattiva, nonché alle norme sui minimi riscuotibili, sugli interessi e sulla compensazione<sup>6</sup>).

Sotto questo profilo, merita peraltro un'espressa citazione l'introduzione unilaterale dell'utilizzabilità del modello F24 per il versamento dell'I.C.I., introdotta dall'art. 37, comma 55 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248 (cd. *Decreto Bersani*)<sup>7</sup>, da effettuarsi senza che l'Ente abbia scelto tale strumento di riscossione o abbia stipulato alcuna convenzione con l'Agenzia delle Entrate, in quanto tale previsione normativa contraddice in modo assoluto la libertà di scelta degli Enti Locali su come riscuotere i propri tributi e – pur se offerta sinora a livello gratuito ai Comuni – rischia di compromettere o, quanto meno, di creare dei problemi a quei Comuni che si fossero nel frattempo dotati di personale e strutture per effettuare la riscossione diretta del tributo.

---

<sup>6</sup> Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Art. 1

163. *Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*

164. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

165. *La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento<sup>6</sup>.*

166. *Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*

167. *Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.*

168. *Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi<sup>6</sup>. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.*

<sup>7</sup> *L'imposta comunale sugli immobili può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma.*

Allo stesso modo, per i Comuni che avevano ancora in essere il rapporto di riscossione mediante Concessionario, l'introduzione obbligatoria della possibilità di versare l'I.C.I. con F24 rischia di creare (e sta di fatto creando) dei problemi a livello di gestione del contratto in essere con l'Agente della riscossione.

Tutto fa pensare che nei prossimi anni la riscossione tramite F24 verrà estesa anche agli altri tributi ed entrate comunali, per cui appare evidente che se da un lato l'attività di riscossione di tali tributi risulta di estremo interesse, in quanto comunque remunerativa (siamo certi che la riscossione tramite F24 rimarrà sempre gratuita per i Comuni, visto che tale gratuità non è prevista da alcuna disposizione normativa ma è stata sinora esclusivamente indicata in un comunicato stampa diramato dall'Agenzia delle Entrate in data 26 maggio 2007?) – dall'altro lato il potere del Comune di scegliere come riscuotere viene indubbiamente limitato dall'introduzione di questo nuovo modello di versamento dell'imposta.

Dal punto di vista della riscossione coattiva, il superamento del sistema dei concessionari provinciali e la creazione di un soggetto unico, quale l'attuale gruppo Equitalia (ex Riscossione S.p.A.), denuncia la volontà del Legislatore di uniformare le diverse modalità procedurali adottate dai diversi concessionari per porre in essere la riscossione coattiva, al fine di ottimizzare i costi, ma di fatto rappresenta l'ennesima dimostrazione di una tendenza centralista che contrasta con il potere dei Comuni di scegliere come gestire i propri tributi.

Una ennesima dimostrazione di tale limitazione della potestà regolamentare degli Enti Locali in materia tributaria, si ritrova altresì nella norma contenuta nell'art. 2, commi 2 e 3 D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in L. 24 novembre 2006 n. 286, con cui il Legislatore ha stabilito che gli Enti che intendano effettuare in proprio la riscossione dei loro tributi, saranno comunque tenuti a pagare una maggiorazione dei compensi dovuti all'agente della riscossione,

nel caso in cui a quest'ultimo venga attribuito soltanto il compito di procedere alla riscossione coattiva<sup>8</sup>.

Allo stesso modo, le modifiche introdotte dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, istitutiva di Riscossione S.p.A., hanno creato una netta distinzione tra le modalità procedurali con cui la riscossione coattiva dei tributi può essere svolta dagli Enti Locali che operino in proprio o tramite ex concessionari che non abbiano accettato di confluire in Riscossione S.p.A. (in quanto tali soggetti non potranno che avvalersi dello strumento dell'ingiunzione fiscale o di pagamento, con tutte le limitazioni legate alla vetustà della normativa che regolamenta tale istituto) e le possibilità attribuite invece all'attuale concessionario, cui per la prima volta sono stati consegnati degli strumenti effettivamente incisivi per lo svolgimento dell'attività di recupero coattivo<sup>9</sup>, tra cui spicca in particolare il fermo amministrativo, che – da quando è stato

---

<sup>8</sup> All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. L'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17».

<sup>9</sup> 40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). - 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro»;

b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). - 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;

b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».

b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro».

b-ter) nell'articolo 85:

introdotto – ha dimostrato di essere il principale mezzo di coazione nell'ambito della riscossione forzata da attuarsi da parte di un Ente pubblico.

Il fatto che la possibilità di utilizzare tali procedure sia stata attribuita soltanto al concessionario costituisce peraltro un fattore di indubbia criticità, in quanto nuovamente privilegia l'Agente della riscossione rispetto agli Enti Locali che decidano di riscuotere direttamente ed *in toto* le proprie entrate, a cui sono stati concessi strumenti del tutto differenti e molto meno incisivi, che trovano riscontro esclusivamente nelle previsioni contenute nella Legge 22 novembre 2002, n. 265<sup>10</sup>.

---

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;

2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione».

41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.

41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonchè, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico».

<sup>10</sup> 2-sexies. I comuni e i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati "concessionari", procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

2-septies. Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2-octies. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni e i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2-nonies. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.

Sotto questo profilo, se gli Enti locali di maggiori dimensioni hanno indubbiamente ancora oggi molte possibilità di crescere e di sviluppare nuovi modelli e procedure di riscossione, per sfruttare appieno le opportunità offerte dalla normativa vigente in materia, anche mediante la creazione di soggetti deputati allo svolgimento di tali attività (di cui la Città di Torino costituisce un esempio), fatti salvi i limiti introdotti a partire dall'art. 13 del Decreto Bersani (che formeranno oggetto di altra esposizione), la realtà degli Enti Locali medio piccoli vede al contrario una situazione di stallo, in cui la modifica del sistema della riscossione mirata a consentire la gestione di tale attività in un'ottica di mercato non è stata seguita dall'introduzione di strumenti idonei a garantire un'effettiva concorrenza in tale settore, che si sta di fatto nuovamente accentrando – per convenienza o per necessità – nelle mani del concessionario pubblico – e, per esso, dell'Agenzia delle Entrate – ciò che potrebbe segnare non soltanto una perdita di competitività in termini di puntuale conoscenza del territorio da parte degli Enti impositori, ma soprattutto il tramonto di quella autonomia impositiva e regolamentare che aveva ispirato il disegno di riforma del sistema della riscossione introdotto dieci anni fa.

Avv. Maurizio Fogagnolo

---

*2-decies. Con regolamento emanato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalità con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'Agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2-octies e 2-nonies.*